

DOMANDE FREQUENTI RIGUARDO ALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Per gli scarichi che vengono immessi in un pozzo perdente può essere richiesta la tariffa di fognatura e depurazione?

L'art. 34 comma 2 della LP n 8 del 18.06.2002 stabilisce che, ove esista una fognatura centralizzata pubblica, in essa devono obbligatoriamente confluire gli scarichi di qualsiasi tipo distanti meno di 200 metri dalla rete stessa, ove sia reso possibile dalle pendenze e dalla morfologia dei terreni di sedime, anche se afferenti a costruzioni isolate. Il sindaco deve notificare all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento, nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio.

La tariffa va quindi applicata sia agli scarichi effettivamente allacciati alla pubblica fognatura sia agli scarichi per i quali l'allacciamento alla pubblica fognatura è stato prescritto ma il titolare non ha eseguito l'allacciamento entro il termine stabilito (N.B. solo dal momento in cui è scaduto il termine per l'allacciamento).

Fintanto che il sindaco non abbia ancora provveduto a notificare all'interessato l'obbligo di allacciamento e/o non sia scaduto il termine per l'allacciamento (non superiore in ogni caso a sei mesi), la tariffa non è dovuta.

2. Per quale motivo ai fini del calcolo della tariffa di fognatura e depurazione è previsto un contatore unico che misura anche l'acqua utilizzata per orti e giardini?

In base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 5275 del 13 ottobre 1997, confermati dalla deliberazione n. 3273 del 04.09.2000, al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, compresa l'acqua prelevata dagli acquedotti pubblici per l'innaffiamento di orti e giardini.

Tale disposizione corrisponde a quanto fissato dall'art. 14 della legge statale 36/94 (Legge Galli).

Lo stesso art. 93 comma 2 del Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933, afferma che, sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia“.

A tale proposito è opportuno considerare quanto segue:

- Se per ogni edificio venissero realizzati più allacciamenti o fossero installati più contatori, sarebbe concretamente assai difficile riuscire a svolgere controlli sulla corretta esecuzione degli allacciamenti stessi (giardino, casa). In ogni caso, per applicare tariffe diverse, i comuni dovrebbero effettuare controlli e verifiche supplementari, i costi dei quali renderebbero necessaria una tassa fissa maggiore per il secondo contatore.
- Poiché i costi di gestione degli impianti di smaltimento delle acque reflue devono essere in ogni caso coperti, se si ammettesse l'installazione di contatori separati per l'acqua d'irrigazione di orti e giardini, la quantità d'acqua su cui suddividere i costi sarebbe inferiore e ciò comporterebbe

necessariamente un aumento delle tariffe. Pertanto tra i maggiori costi per il secondo contatore e l'aumento delle tariffe in pratica non vi sarebbe un vantaggio per il cittadino.

- In base al piano provinciale per l'utilizzo delle risorse idriche sono previsti al massimo 300 litri per persona di acqua al giorno, comprensivi dell'innaffiamento di orti e giardini. L'irrigazione di vaste superfici non può dunque in alcun caso avvenire tramite gli acquedotti pubblici.
- L'acqua potabile è un bene assai prezioso e pertanto non deve essere sprecata. Attraverso le disposizioni vigenti si favorisce il risparmio di acqua potabile e l'utilizzo di acqua piovana e si educano i cittadini a dare un contributo concreto alla tutela dell'ambiente. Per irrigare orti e giardini è auspicabile utilizzare acqua meno preziosa, come ad esempio l'acqua piovana, per la quale non è dovuta alcuna tariffa di smaltimento.

3. Come si identifica il soggetto titolare del rapporto giuridico per la corresponsione del canone acque reflue?

La normativa provinciale su tale punto non dice nulla di preciso. Si ritiene che tale soggetto coincida con l'utente che usufruisce dell'acqua potabile.

4. Premesso che i criteri per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione fissati per gli scarichi civili sono diversi da quelli fissati per gli scarichi industriali, quali sono gli scarichi civili o domestici e quali sono quelli industriali o produttivi?

Si intendono per scarichi civili gli scarichi provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ovvero inerenti a servizi di igiene, di lavanderia, di cucina, nonché da insediamenti produttivi che diano origine esclusivamente a scarichi terminali aventi caratteristiche assimilabili a quelli di acque reflue domestiche.

Sono in ogni caso considerati scarichi civili quelli provenienti dai seguenti insediamenti produttivi:

- a) I servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
- b) Gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
- c) Le lavanderie aventi una potenzialità complessiva di lavaggio mediante lavatrici ad acqua pari o inferiore a 50 kg di biancheria per ogni ciclo ed a condizione che dalle lavatrici a secco non vengano scaricate acque che possono essere contaminate da solventi;
- d) Gli ospedali, le case o gli istituti di cura, gli ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
- e) I laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 m³ annui;
- f) Le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1.000 m³ annui;
- g) Le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

- h) Le imprese dedite all'allevamento del bestiame che dispongono di almeno 1 ha di terreno agricolo utilizzato (prati e arativo per mangime) per ogni 4 U.B.A. e a condizione che sussista il collegamento funzionale con la coltivazione del terreno;
- i) Le imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1.000 m³ annui;
- j) Gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 kg per m² di specchi d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

Sono considerati scarichi industriali qualsiasi tipo d'acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o artigianali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

5. Nel caso di panifici che danno origine a scarichi di quantità inferiore a 1.500 m³ annui deve essere applicata la riduzione del 30% sul volume di acqua prelevata?

No, se un panificio dà origine a uno scarico di quantità inferiore a 1.500 m³ annui viene considerato scarico civile, pertanto la riduzione del 30% sul volume di acqua prelevata non va applicata. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

6. È possibile per macellerie senza reparto di macellazione, che non diano origine a scarichi di quantità superiori di 1.000 m³ annui il calcolo della tariffa secondo i vari utilizzi dell'acqua nell'impresa?

Le macellerie senza reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1.000 m³ annui, vengono considerati come scarichi civili e pertanto il calcolo della tariffa secondo i vari utilizzi dell'acqua (p.es. come raffreddamento, nella produzione, nei servizi igienico-sanitari) nell'impresa non è possibile.

7. Il comune può nel caso di imprese dedite all'allevamento calcolare la tariffa dell'acqua reflua solo sulla quantità domestica privata, oppure la tariffa deve essere anche calcolata sul consumo agricolo?

Con delibera della Giunta provinciale n. 5275 del 13.10.1997 è stato fissato, che al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è determinata in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata e che per ogni utenza domestica è ammesso un unico contatore. Subito dopo la delibera fissa, che in caso d'aziende zootecniche è ammessa una riduzione per l'acqua utilizzata per l'abbeveraggio del bestiame a confronto del volume di acqua fornita pari a 25 m³ per U.B.A., a condizione che il volume d'acqua residuo sia pari ad almeno 50 m³ per abitante equivalente idraulico (a.e.).

Poiché le aziende zootecniche sono considerate come scarichi civili e la delibera per questi tipi di acque reflue preveda l'ammissione di un unico contatore, è chiaro che per tale attività non è ammesso un secondo contatore e che deve essere preso in considerazione l'intero volume dell'acqua fornita, prelevata o accumulata, per calcolare correttamente le tariffe delle acque reflue. A questo volume

complessivo può poi essere applicata una riduzione per l'acqua utilizzata per l'abbeveraggio del bestiame pari a 25 m³ per U.B.A., a condizione che il volume d'acqua residuo sia pari ad almeno 50 m³ per abitante equivalente idraulico (a.e.).

Per le tariffe a partire dall'anno 2001, la deliberazione della Giunta provinciale n. 3273 del 4 settembre 2000 ha stabilito che, qualora nella stalla venga installato un secondo contatore, in una posizione facilmente accessibile e controllabile, ai fini del calcolo della tariffa di fognatura e depurazione si considera solo il volume eccedente i 35 m³ per U.B.A..

Qualora il secondo contatore non venga installato, il volume d'acqua è determinato tenendo conto di una riduzione per l'abbeveraggio del bestiame rapportata al numero di U.B.A., considerando che il consumo d'acqua di 1 a.e. è pari a quello di 1,5 U.B.A.. In tal caso si applica la seguente formula:

$$V = \frac{\text{a.e.} \times 1,5}{\text{U.B.A.} + (\text{a.e.} \times 1,5)} \times V_t$$

8. Viene calcolato anche l'acqua reflua per un campo di ghiaccio? C'è una riduzione?

Il presupposto per l'applicazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue è sempre l'allacciamento alla fognatura pubblica, pertanto quando questo allacciamento manca o non è obbligatorio per legge (costruzioni che distano più di 200 m dalla rete fognaria) la tariffa non può essere applicata. In questi casi al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua è determinato in misura pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per questo caso non era prevista alcuna riduzione relativamente alle tariffe 1998-2000. Con delibera della Giunta provinciale n. 3273 del 04.09.2000, è stato tuttavia previsto che in particolari casi (p.es. raffreddamento del latte, diluizione del colaticcio, fontane, stagni, campi sportivi ecc.), tenuto conto della situazione locale, i comuni possano determinare particolari criteri di calcolo per il volume di acqua reflua „V“.

9. Come viene calcolato il volume di acqua reflua senza il contatore?

Ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 5275 del 13 ottobre 1997, entro il 31.12.1999 su tutti gli acquedotti pubblici si dovettero installare i contatori.

L'installazione di questi contatori è stata in particolar modo nell'interesse del cittadino. Ai sensi della succitata delibera al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Questo volume viene in genere misurato tramite contatore; quando il consumo d'acqua non può essere ancora misurato con il contatore, viene assunto un consumo d'acqua di 70 m³ all'anno per ogni abitante equivalente idraulico. Quando l'acqua viene usata in modo parsimonioso, è in ogni caso anche nell'interesse del consumatore che vengano installati dei contatori.

10. Devono anche gli abitanti di una frazione di un comune, che non sono ancora allacciati ad un depuratore, pagare la tariffa per le acque reflue?

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.P. 39/76 è da corrispondere la quota dell'importo della tariffa per le acque reflue riferita al servizio di depurazione, anche quando la fognatura sia sprovvista di idonei impianti di depurazione o quando essi siano temporaneamente fuori esercizio. In un comune

può essere fissata un'unica tariffa per le acque reflue per tutto il territorio comunale, indipendentemente se parti della rete fognaria non siano ancora allacciati all'impianto di depurazione. Questa tariffa è da calcolarsi in modo che tutti costi vengano coperti (costi di gestione degli impianti di depurazione, pulizia vasche di depurazione, eventuali costi fissi ecc.).

Questo significa che anche i cittadini di una frazione che sono allacciati alla rete fognaria pubblica, devono corrispondere la tariffa per la depurazione delle acque reflue nella stessa misura dei cittadini delle altre località del comune.

11. Durante la fase di costruzione di un edificio l'acqua utilizzata nel cantiere viene calcolata come acqua e acqua reflua?

Il presupposto per l'applicazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue è sempre l'allacciamento alla fognatura pubblica, pertanto quando questo allacciamento manca o non è obbligatorio per legge (costruzioni che distano più di 200 m dalla rete fognaria) la tariffa non può essere applicata. In questi casi al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Quando questo manca la tariffa non è da corrispondere. Pertanto durante la fase di costruzione la tariffa è soltanto da corrispondere, quando il cantiere dispone di servizi igienico-sanitari, che sono allacciati alla fognatura pubblica relativamente alle tariffe 1998-2000. Con delibera della Giunta provinciale n. 3273 del 04.09.2000, è stato tuttavia previsto che in particolari casi (p.es. raffreddamento del latte, diluizione del colaticcio, fontane, stagni, campi sportivi ecc.), tenuto conto della situazione locale, i comuni possano determinare particolari criteri di calcolo per il volume di acqua reflua „V“.

12. Quando uno scarico è allacciato alla fognatura per le acque piovane, come viene misurato il volume d'acqua per il calcolo delle tariffe?

Anche quando uno scarico è allacciato alla fognatura per le acque piovane, il volume dell'acqua per il calcolo delle tariffe viene sempre determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.